DECRETO DEI VESCOVI DIOCESANI SVIZZERI
IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DEL TEST PSICOLOGICO ATTITUDINALE
PER I FUTURI OPERATORI PASTORALI

La Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis del Dicastero per il Clero, datata 8 dicembre 2016, stipula che è compito delle Conferenze episcopali emanare norme che definiscano le modalità di ricorso a test psicologici (cfr. RFIS n. 196). Questo aspetto era già stato preso in considerazione nelle "Direttive generali per la formazione al ministero presbiteriale" varate dalla Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) il 2 febbraio 1988.

I vescovi diocesani della Svizzera, sulla base del can. 455 § 4 CIC, hanno deciso di introdurre in tutta la Svizzera una procedura di valutazione vincolante (*assessment*), in più fasi, per l'attitudine psicologica dei futuri operatori pastorali. Questi ultimi e i candidati al sacerdozio dovranno seguire in futuro questa valutazione in maniera standardizzata. Questo test attitudinale faciliterà misure di sostegno mirate durante la formazione. Si concentrerà sulle competenze di base necessarie per l'acquisizione di attitudini pastorali e per una seria riuscita del servizio ecclesiale. L'obiettivo della valutazione è quello di esaminare queste competenze e identificare i potenziali rischi per terzi.

1. Gli studenti destinati a un servizio ecclesiale in una diocesi svizzera devono sottoporsi a una valutazione psicologica approfondita durante la formazione per l'ammissione a tale servizio.

2. Questa valutazione si basa su competenze di base predefinite che riflettono le abilità necessarie per un lavoro pastorale appropriato, empatico e in grado di sviluppare la personalità.

3. Il percorso avviene in quattro fasi:
    a. Realizzazione di test psicologici per valutare le competenze di base menzionate.
    b. Discussione personale, basata sulle competenze, con esperti qualificati in *assessments*.

c. Colloquio clinico-forense per identificare i possibili fattori di rischio in vista di un servizio pastorale.
d. Colloquio finale con i responsabili della diocesi o con l'autorità nominata dal vescovo diocesano.

4. Le persone che sono state formate e/o hanno esercitato un'attività pastorale in altri organismi o strutture ecclesiali svolgono il test durante la fase d'integrazione in una diocesi svizzera.

5. Tale procedura di idoneità sarà indicata anche per gli operatori pastorali che durante il loro lavoro pastorale mostrano anomalie che indicano gravi deficit in termini di competenze di base, costituzione psicologica, equilibrio del carattere o maturità affettiva.

6. La procedura di chiarimento è gestita dai Centri regionali di coordinamento linguistico.

7. Non esiste un diritto di appello per quanto riguarda la procedura, l'attuazione e il risultato di una valutazione.

8. Le questioni attuative saranno regolate dai vescovi diocesani, sottoscritte nelle corrispondenti disposizioni esecutive del presente decreto.

Questo decreto sarà pubblicato nella "Schweizerische Kirchenzeitung" ed entrerà in vigore il 31 marzo 2025.

Fischingen, 11 marzo 2025

SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS

✠ Charles Morerod OP
Presidente della CVS
Vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo

✠ Joseph Maria Bonnemain
Vicepresidente della CVS
Vescovo di Coira

✠ Markus Büchel
Vescovo di San Gallo

✠ Felix Gmür
Vescovo di Basilea

✠ Jean-Marie Lovey CRB
Vescovo di Sion

✠ Alain de Raemy
Amministratore apostolico
della Diocesi di Lugano

Davide Pesenti
Segretario generale della CVS